

**Legge regionale 25 maggio 2021, n. 13 (BUR n. 70/2021)  
(Novellazione) – Testo storico**

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 2009, N. 12  
“NUOVE NORME PER LA BONIFICA E LA TUTELA DEL  
TERRITORIO”**

**Art. 1 - Modifica all'articolo 34 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”.**

1. All'articolo 34 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

*“6 bis. La Giunta regionale promuove altresì la stipula di convenzioni o accordi di programma fra Regione, comuni e consorzi di bonifica per la progettazione ed esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del reticolo idrografico minore di competenza di privati, funzionali alla tenuta della rete idraulica di bonifica.*

*6 ter. La approvazione degli interventi da parte del Comune costituisce dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità degli interventi medesimi, ed in caso di inerzia dei privati, sono eseguiti con oneri a carico dei soggetti proprietari.”.*

2. La rubrica dell'articolo 34 è così modificata: *“Esecuzione e manutenzione delle opere minori ed interventi sul reticolo idrografico minore di competenza dei privati”.*

**Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

**Art. 3 - Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.